



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 851

del 07/05/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA - CUP J52C21002500006. APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI AFFIDATO A RTI CETOLA SPA E LFM SPA – CIG DERIVATO A01E437705 – CONTRATTO REP.56258 DEL 05.03.2024 E ATTO AGGIUNTIVO REP.56261 DEL 06.03.2024: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L’IMPRESA IMPIANTISTICA LEONE SRL CON SEDE IN VIA GUARDIALTO PICCOLO 73 - 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) - P.IVA: 08121920725
----------------	--

Uffici Partecipati	
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	SEGRETARIO GENERALE
Dirigente Direzione 10	

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA - CUP J52C21002500006. APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI AFFIDATO A RTI CETOLA SPA E LFM SPA – CIG DERIVATO A01E437705 – CONTRATTO REP.56258 DEL 05.03.2024 E ATTO AGGIUNTIVO REP.56261 DEL 06.03.2024: autorizzazione al subappalto per l’impresa IMPIANTISTICA LEONE srl con sede in Via Guardialto Piccolo 73 - 70024 Gravina in Puglia (BA) - P.IVA: 08121920725

IL RESPONSABILE E.Q.

DATO ATTO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”;
- con Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025-2027, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori;
- con Deliberazione del C.C. n. 59 del 10.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2025-2027;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del

Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del DNSH;
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU ;

DATO ATTO che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido I Passi, sito in via Vincenzo Cuoco a Pisa, che prevede un importo complessivo di euro 1.699.129,31 chiedendo il finanziamento con fondi PNRR per un importo pari a € 1.604.129,31 e prevedendo inizialmente un cofinanziamento con fondi propri comunali per un importo pari a € 95.000,00;

DATO ATTO che l'intervento è risultato dapprima ammesso con riserva al finanziamento in base alla D.D.G. MIUR n. 57 del 08/09/2022 e successivamente, a seguito di scioglimento della riserva, ammesso definitivamente per la quota di euro 1.604.129,31 finanziata con risorse PNRR, come da graduatoria aggiornata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 16/11/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR (Reg. Uff. U. 0097784 del 17/11/2022), tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa;

VISTO l'Addendum all'accordo di concessione del finanziamento, Registro Ufficiale n. 76893 del 24.05.2023, tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa che modifica il cronoprogramma;

DATO ATTO che l'intervento "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI" è stato inserito nel programma triennale OOPP 2023-25 approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 (PPI2023/331) poi modificato con Delibera CC n. 3 del 02.02.2023 a cui è associato il **CUP J52C21002500006**;

DATO ATTO che:

- con delibera di giunta n. 170 del 25.07.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, per un importo di quadro economico di 2.055.412,93 e un importo dei lavori di € 1.489.067,55;
- con delibera di Giunta n. 256 del 12/10/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento, per un importo di quadro economico di 2.055.412,93 e un importo dei lavori di € 1.489.067,55;
- per l'aggiudicazione dei lavori, con provvedimento n.321 del 27.02.2023, è stato deciso di ricorrere all'appalto integrato aderendo alle procedure di Accordo Quadro, gestite direttamente da Invitalia in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori al fine di accelerare la realizzazione degli interventi dell'Investimento in oggetto, dovendosi predisporre da parte dell'Amministrazione un progetto di livello definitivo;
- con determinazione dirigenziale D10/1406 del 17.10.2023 è stato deciso di:
 - o attivare il Contratto specifico (CIG derivato: A01E437705) per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento in oggetto ricorrendo all'accordo quadro aggiudicato da INVITALIA nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B - Cluster AQI – Pisa – B, con l'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%, quindi per un importo di contratto di Euro 1.299.606,10 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.438.101,60;
 - o approvare l'ODA n.01 compilato per la parte di competenza del soggetto attuatore e assumere i relativi impegni prevedendo un importo di contratto specifico pari a Euro 1.299.606,10 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.438.101,60;
 - o approvare la bozza di contratto specifico;
 - o assumere i corrispondenti sub-impegni con imputazione al capitolo 212211 del P.E.G. dell'esercizio 2023 a favore della mandataria dell'ATI costituenda CETOLA SPA, con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714;
- con determinazione D10/1654 del 23.11.2023 sono stati affidati i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla direzione dei lavori, direzioni operative delle parti strutturali e impiantistiche, nonché coordinamento sicurezza in fase esecuzione al RTOE con mandataria TIARSTUDIO s.r.l. (P.iva 06913120488);
- con determinazione D10 n.1711 del 30.11.2023 è stato deciso:
 - o di approvare il progetto di livello esecutivo relativo all'intervento denominato "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA" - CUP J52C21002500006;
 - o di approvare le modifiche migliorative della funzionalità dell'opera proposte da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato, modifiche che, non alterando in modo sostanziale il progetto, hanno dato luogo a una modifica del contratto inquadrabile nella previsione di cui all'art.45 co.7 delle CONDIZIONI GENERALI, come

modificata dall'art.13 delle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto attuativo, documento approvato con delibera di giunta n.256 del 12/10/2023, che testualmente cita: "non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co.1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co.4 del Codice dei Contratti";

- di approvare il diverso e maggiore importo dei lavori nonché il quadro tecnico economico dell'opera rideterminato a seguito dell'accoglimento delle modifiche al progetto;
- di modificare ed integrare i sub-impegni assunti con determinazione D10/1406 del 17.10.2023 prevedendo un importo di contratto specifico pari a Euro 1.357.295,59 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.501.560,03;
- in data 30.11.2023 sono stati avviati i lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido I Passi, come da verbale di consegna lavori di pari data, nel rispetto dei termini e dei milestone fissati dal PNRR;
- con determinazione D10/1753 del 05.12.2023 è stato affidato il servizio inerente il collaudo statico in corso d'opera e finale ai sensi del cap.9 del D.M. 17 gennaio 2018 allo STUDIO TECNICO ING. PAOLO LANDI, con sede legale in Pisa, VIA Garibaldi 63, P. Iva 00930530506 C.F. LNDPLA53M01G254Y;
- con determinazione D10/964 del 14.06.2024 è stato affidato il servizio inerente il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale ai sensi del cap.9 del D.M. 17 gennaio 2018 all'Ing. Benedetto Maggio, dipendente dell'Ente a tempo indeterminato profilo professionale "Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione";
- in data 05.03.2024 Rep.56258 è stato sottoscritto il contratto attuativo principale discendente dall'accordo quadro generale e strettamente collegato ai lavori e agli importi dell'ODA n.01 predisposta sul progetto definitivo approvato con DGC n.256 del 12.10.2023, per un corrispettivo pari ad € 1.299.606,10 oltre IVA e oneri di legge;
- in data 06.03.2024 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep.56261 che prende atto delle modifiche apportate al progetto in sede di redazione della fase esecutiva di progettazione, per un corrispettivo modificato pari ad € 1.357.295,59, oltre IVA e oneri di legge;

DATO ATTO ALTRESI' che con determinazione D10/524 del 24.04.2024, D10/877 del 02.07.2024, D10/1277 del 14.08.2024 e D10/1484 del 03.10.2024 si è provveduto a recuperare, per adeguarsi alle indicazioni contenute nella circolare prot n. 148193 del 29/12/2023 emanata dal competente Ministero (MIM) e dei chiarimenti del Ministero intervenuti successivamente, le economie di gara in quota PNRR, prevedendo un cofinanziamento aggiuntivo con risorse comunali di Euro 90.000,00 con relativo impegno di spesa sul cap. 212211 del P.E.G. dell'esercizio 2024 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 – CUP J52C21002500006") finanziandola con risorse comunali provenienti da avanzo di amministrazione, provvedendo a una revisione delle voci del quadro economico secondo il seguente prospetto sintetico:

lavori e costi con finanziamento PNRR	1.604.129,30
lavori e costi con finanziamento FOI	160.412,93
lavori e costi con finanziamento comunale	290.870,71
lavori e costi con finanziamento comunale (incremento)	90.000,00
TOTALE	2.145.412,94

DATO ATTO che all'atto della compilazione dell'OdA n.1 da parte della ditta appaltatrice è stata indicata l'intenzione di subappaltare Lavori in categoria OG1 e OG11 nei limiti della normativa vigente;

DATO ATTO ALTRESI' che l'art.19 del contratto Rep.56258 del 05.03.2024 riporta le intenzioni in tema di subappalto manifestate dal subappaltatore in sede di gara;

DATO ATTO che con nota prot.76882 del 21.06.2024 la ditta appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) ha comunicato che il raggruppamento in data 07.06.2024 ha costituito società consortile ai sensi dell'art. 93 del DPR 5 ottobre 2010, n. 270 per procedere all'esecuzione unitaria dei lavori in questione, modalità esecutiva che non costituisce cessione del contratto, né altresì costituisce subappalto e la titolarità del Contratto d'Appalto permane in capo al RTI;

DATO ATTO che la società consortile costituita è denominata ASILO NIDO I PASSI SCARL con sede legale in Bari, via Traversa 20 Viale Francesco De Blasio n.14, codice fiscale e partita iva 08951130725;

VISTA la richiesta di subappalto inoltrata dall'ATI formata da Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) prot.35972 del 31.03.2025 poi modificata con nota del 17.04.2025 acquisita al protocollo generale dell'ente in data 18.04.2025 al n.45217 per l'autorizzazione al subappalto per la ditta IMPIANTISTICA LEONE srl, con sede in Via Guardialto Piccolo 73 - 70024 Gravina in Puglia (BA) - P.IVA: 08121920725 che per la definizione dei termini deve considerarsi ripresentata giacché con contenuti sostanzialmente diversi da quella iniziale;

DATO ATTO che l'oggetto del subappalto è la realizzazione di opere edili rientranti nella categoria OG1, per un importo contrattuale pari ad € 156.837,24 di cui euro 1.568,37 per oneri per la sicurezza ed € 62.734,90 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto formulata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante), ed in particolare:

- contratto sottoscritto da ASILO NIDO I PASSI SCARL costituita dalla suddetta RTI per l'esecuzione dell'appalto e l'impresa IMPIANTISTICA LEONE SRL per la realizzazione di opere edili rientranti nella categoria OG1, per un importo contrattuale pari ad € 156.837,24 di cui euro 1.568,37 per oneri per la sicurezza ed € 62.734,90 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali, contenente l'impegno a:
 - ☐ l'assunzione obblighi specifici PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
 - ☐ il rispetto degli obblighi connessi all'art. 47 co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nell'Accordo Quadro e nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni Generali in combinato disposto con l'articolo 14 del Sub-Disciplinare 2;
 - ☐ il rispetto delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

- dichiarazione sottoscritta da appaltatore e subappaltatore secondo cui i costi interni aziendali della sicurezza dichiarati dal subappaltatore IMPIANTISTICA LEONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA nel contratto di subappalto sono stati dichiarati ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, differenti dagli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di competenza dell'Appaltatore;
- attestazione resa da IMPIANTISTICA LEONE SRL contenente:
 - l'assunzione obblighi specifici PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- dichiarazioni sul titolare effettivo e sull'assenza di conflitto di interessi del suddetto in merito all'assunzione dei lavori nel presente appalto;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecniche e professionali;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale tramite modello DGUE;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di qualificazione dell'impresa subappaltatrice, in possesso di attestazione SOA per cat. OG1 clas. I, cat. OS3 clas. I e cat. OS28 clas. I;
- dichiarazione del subappaltatore di non esser soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art 14 del D.Lgs 81/2008;
- comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato del subappaltatore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.);
- dichiarazione della composizione societaria;
- dichiarazione ai sensi dell'art.94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- dichiarazione resa sull'assenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile nei confronti del subappaltatore;

Nonché:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 co. 9 del d.lgs. 81/2008 e dell'art. 16 della L.R. Toscana n. 38/2007;

VISTO che con note prot.35223, prot.35229, prot.35239, prot.35256, prot.35262, prot.35264 del 27.03.2025 e prot.36612 del 01.04.2025 sono state avviate le verifiche per accertare che non sussistano i motivi di esclusione di ordine generale;

CONSIDERATO che la documentazione allegata alla richiesta di subappalto corredata della specifica sui costi della sicurezza è stata trasmessa al CSE e non sono pervenute osservazioni in merito;

DATO ATTO che l'impresa subappaltatrice IMPIANTISTICA LEONE srl:

- è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_45605708 valido fino al 26.08.2025;

- è in possesso di attestazione SOA per cat. OG1 clas. I necessaria e sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti speciali e di qualificazione di cui all'art 83 D.Lgs 50/2016 per l'assunzione dei lavori in subappalto;
- a seguito di visura casellario informatico ANAC del 27.03.2025, non sono state individuate annotazioni;
- a seguito di richiesta ha avuto esito negativo la verifica del rispetto della normativa per disabili L.68/99, esito del 28.03.2025;
- a seguito di richiesta è stato acquisito il certificato con esito nullo dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 28.03.2025;
- a seguito di richiesta è stato acquisito il certificato con esito nullo del Casellario Giudiziale del titolare effettivo della ditta IMPIANTISTICA LEONE SRL in data 01.04.2025;
- a seguito di richiesta è stato acquisito l'esito informativo negativo relativo alla condizione di regolarità fiscale per le violazioni definitivamente accertate;

DATO ATTO ALTRESI' che a seguito di richiesta è stato acquisito l'esito informativo positivo relativo alla condizione di regolarità fiscale per le violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e del DM 28.09.2022, poi recepiti nell'art.95 comma 2 del D.Lgs.36/2023 e nell'Allegato II.10, un operatore economico può essere escluso dall'affidamento dell'appalto nel caso la Stazione Appaltante sia a conoscenza di violazioni gravi non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

VISTA a tal proposito l'istruttoria del RUP, di cui alla relazione e proposta ivi allegata in cui emerge che:

- a) le violazioni non definitivamente accertate sono definibili "gravi" secondo la soglia di gravità indicata dall'art.2 del DM 28/09/2022 e soprattutto in relazione al valore del subappalto e ai sensi dell'art.3 comma 1 dello stesso decreto sono valutabili dalla stazione appaltante per l'esclusione dell'OE dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati condizione, quest'ultima, che segna la distinzione dai casi di esclusione automatica, allorché il contribuente non abbia invece proposto l'impugnazione;
- b) secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato la rilevata sussistenza a carico dell'operatore economico di "violazioni non definitivamente accertate", pur se quantitativamente superiori alla soglia di gravità fissata dal legislatore ai fini della loro rilevanza escludente, non genera un effetto espulsivo automatico, ma subordinato ad una motivata valutazione espressa dalla stazione appaltante in ordine alla sua incidenza negativa sulla affidabilità del concorrente (vedasi la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 24/07/2023, n.7219, la recentissima sentenza del TAR Puglia, del 13 settembre 2024, n. 975);
- c) la giurisprudenza è chiara sul potere di verifica istruttorio, posto a carico della stazione appaltante, a fronte di una violazione non definitivamente accertata per cui, sebbene non comportino l'esclusione automatica del concorrente dalla gara, la loro esistenza impone alla stazione appaltante di valutarne discrezionalmente l'incidenza sull'affidabilità dell'operatore economico, valutando la moralità del concorrente e la sua "capacità di fare fronte agli oneri economici connessi alla esecuzione dell'appalto, tenuto conto, da un lato, dell'esposizione debitoria da cui è gravato nei confronti dell'Erario e dall'altro lato, della sua dimostrata

inclinazione a non assolvere gli obblighi assunti (o, come per quelli di carattere fiscale, generatisi ex lege a suo carico);

CONSIDERATO che:

- il testo normativo riguardante le ipotesi di esclusione non automatiche si caratterizza per un maggior favor, nei confronti dell'operatore economico concorrente, rispetto alle precedenti disposizioni normative e che la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, guidano l'interpretazione delle norme e la qualificazione dei fatti rilevanti – ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” – i principi generali del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, nonché il principio di buona fede di cui all'art.5 del codice per il quale, reciprocamente, nella procedura di gara, le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano nel rispetto dello stesso;
- l'obiettivo della stazione appaltante è quello di valutare le condizioni dell'operatore economico a soddisfare i requisiti generali e specifici in modo sostanzialistico e non più in modo formalistico, verificando la sostanziale posizione di affidabilità dell'impresa;

DATO ATTO che l'Amministrazione ha attivato il contraddittorio con la ditta subappaltatrice al fine di verificare l'affidabilità e la buona fede dell'operatore economico il quale ha comunicato di aver tempestivamente notificato i ricorsi, di aver incardinato le relative cause sulla piattaforma del processo tributario telematico, e che provvederà a formalizzare le richieste di rateizzazione non appena l'Agenzia delle Entrate-Riscossione formalizzerà, a sua volta, le sue pretese nei confronti dello stesso;

DATO ATTO INOLTRE che, nell'ambito della valutazione di carattere discrezionale della stazione appaltante in ordine ai requisiti di moralità e alla sua idoneità finanziaria, valutazione che deve basarsi anche sull'entità del debito tributario contestato al soggetto, sono state formulate ulteriori richieste all'Agenzia delle Entrate e all'operatore economico, rispettivamente con note prot.45095 del 17.04.2025 e prot.45269 del 18.04.2025, per verificare l'effettiva corrispondenza dei fatti a quanto comunicato dallo stesso operatore economico;

VISTA la documentazione trasmessa dal subappaltatore in data 16.04.2025, 05.05.2025 e da ultimo in data 06.05.2025 che contribuisce a dimostrare la trasparenza delle azioni e la buona fede dell'operatore economico, che ha promosso ricorso avverso gli atti di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, adducendo motivazioni per sostenere il proprio operato;

RITENUTO QUINDI anche in base alle considerazioni svolte dal RUP che, con riguardo al principio del *favor participationis*, a meno di ulteriori sviluppi delle procedure in corso per ristabilire la regolarità fiscale, nello spazio di discrezionalità amministrativa che sottende la valutazione dei requisiti non soggetti a esclusione automatica, non vi sia per l'operatore economico *il venir meno dell'affidabilità a cagione della propria condotta, avendo peraltro* inserito lo stesso ricorso nel PTT con l'intenzione di formalizzare le richieste di rateizzazione appena possibile dimostrando la sua buona fede e la volontà di ripianare il debito nei confronti dell'erario;

RISCONTRATO ai termini dell'art 105 co. 4 come modificato dalla legge n. 238 del 2021:

- a) che è stato dato corso alle verifiche per accertare che non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) che la ditta subappaltatrice è in possesso della attestazione SOA per cat. OG1 clas. I;
- c) che all'atto dell'offerta il RTI ha preventivamente indicato i lavori, le forniture o i servizi che la ditta appaltatrice intendeva subappaltare nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto tra cui Lavori in categoria OG1 e OG11 nei limiti della normativa vigente;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- l'impresa subappaltatrice IMPIANTISTICA LEONE srl ha dichiarato “di non trovarsi nelle condizioni di controllo, controllante o controllata, né di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con la società ASILO NIDO I PASSI SCARL P.Iva 08951120725 e con l’impresa appaltatrice formata dall’ATI Cetola SpA (mandataria P.Iva 03892770714) e LFM SpA (mandante P.Iva 05902670727);
- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 mediante la comunicazione e l’indicazione del conto dedicato;

DATO ATTO che:

- l'appalto in specie ai termini dell’art 226 comma 3 del D.Lgs 36/2023 segue le norme del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii essendo stata pubblicata la procedura di scelta del contraente prima della data in cui il nuovo codice dei contratti ha acquistato efficacia;
- ai sensi dell’art 105 co.8 del D.Lgs 50/2016 l’appaltatore e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;

VISTO anche il parere MIT n. 2747 del 03.06.2024 per l’autorizzazione al subappalto per lavori le cui procedure di gara sono state avviate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, come nel caso in specie;

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi devono potersi avviare il prima possibile per non procurare nocumento al programma dei lavori nel rispetto delle tempistiche contrattuali;

TENUTO conto che il subappalto, quale contratto derivato dal contratto principale, esige una manifestazione espressa da parte dell’appaltatore (S.A.) di affidare a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (*ex art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016*) (vedi TAR Veneto, con l’ordinanza n. 22 del 15 gennaio 2021);

CONSIDERATO che la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori;

RITENUTO che la possibilità per le imprese costituite in ATI di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la responsabilità delle imprese riunite, che è presupposto della scelta del contraente e dell'aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l'amministrazione, i subappaltatori ed i fornitori per una migliore realizzazione dell'opera pubblica (Cass., n. 2173 del 2024 citata e da ultimo Cass., n 10591 del 2004).

DATO ATTO che nella fattispecie si applica la disciplina specialistica dei contratti pubblici non operando l’art. 2462 del codice civile;

CONSIDERATO che, ai sensi del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot.343835 del 10.11.2010:

- la società consortile costituita ai sensi dell’art. 93 del DPR 5 ottobre 2010, n. 270 per l’esecuzione unitaria dei lavori appaltati è legittimata a stipulare contratti di subappalto;
- la richiesta di autorizzazione al subappalto rimane di esclusiva competenza dell’ATI aggiudicataria, unico interlocutore della Stazione appaltante, anche dopo la costituzione della società consortile, costituente mero strumento operativo cui è affidata l’esecuzione unitaria dei lavori nell’interesse delle imprese riunite (cfr. Corte di Cassazione, 18 giugno 2008 n.16410);

- la Stazione appaltante, autorizzando l'ATI aggiudicataria, continua ad essere garantita dalla stessa nel caso di eventuali inadempienze della società consortile, quale mero strumento operativo non ha alcun rapporto diretto con la Committente;

CONCLUSO PERTANTO che la società consortile assume semplicemente il rilievo di una struttura operativa al servizio dell'ATI contraente, che, perciò, non le consente di divenire titolare di alcuna posizione giuridica, né attiva, né passiva, da cui discende che:

- a. il pagamento del corrispettivo d'appalto deve essere versato all'ATI secondo le quote di partecipazione, titolare del contratto;
- b. le domande di subappalto e le comunicazioni di forniture con posa in opera e/o di noli a caldo devono essere presentate dalla capogruppo dell'ATI mentre i relativi contratti sottostanti possono essere stipulati dalla società consortile;
- c. la responsabilità per inadempimento rimane in capo all'ATI;

CONSIDERATO quanto precede in narrativa e ritenuto opportuno al buon fine del rispetto delle milestone fissate dal PNRR, senza cause di arresto che condizionino l'andamento dei lavori, procedere ad autorizzare il subappalto pur in assenza della completa verifica sui requisiti generali e speciali posseduti dall'impresa subappaltatrice condizionandone però l'efficacia al completamento delle verifiche stesse, stabilendo che in caso di riscontro a carico dell'operatore economico di condizioni con rilevanza escludente l'autorizzazione verrà fatto ricorso al potere di autotutela in merito al presente atto;

RILEVATO dai controlli effettuati che non sussistono motivi ostativi all'autorizzazione al subappalto per la ditta IMPIANTISTICA LEONE srl entro i termini di legge che determinerebbero il silenzio assenso;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sull'assenza di conflitto interesse del titolare effettivo della ditta subappaltatrice;

VISTA la proposta del RUP di autorizzazione al subappalto, ivi allegata;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch Elena Pugi;

DATO ATTO di aver acquisito con riferimento alle varie procedure di scelta del contraente la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

ATTESTATO:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ancora applicabile al caso in specie;

PROVVEDE

- 1) a dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) in relazione all'istanza di subappalto prot.45217 del 18.04.2025, vista la proposta del RUP allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, ad autorizzare il subappalto da parte dell'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) alla ditta IMPIANTISTICA LEONE srl, con sede in Via Guardialto Piccolo 73 - 70024 Gravina in Puglia (BA) - P.IVA: 08121920725 per la realizzazione di opere edili rientranti nella categoria OG1, per un importo contrattuale pari ad € 156.837,24 di cui euro 1.568,37 per oneri per la sicurezza ed € 62.734,90 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;
- 3) a dare atto che l'impresa subappaltatrice IMPIANTISTICA LEONE srl:
 - è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_45605708 valido fino al 26.08.2025;
 - è in possesso di attestazione SOA per cat. OG1 clas. I necessaria e sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti speciali e di qualificazione di cui all'art 83 D.Lgs 50/2016 per l'assunzione dei lavori in subappalto;
 - a seguito di visura casellario informatico ANAC del 27.03.2025, non sono state individuate annotazioni;
 - a seguito di richiesta ha avuto esito negativo la verifica del rispetto della normativa per disabili L.68/99, esito del 28.03.2025;
 - a seguito di richiesta è stato acquisito il certificato con esito nullo dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 28.03.2025;
 - a seguito di richiesta è stato acquisito il certificato con esito nullo del Casellario Giudiziale del titolare effettivo della ditta IMPIANTISTICA LEONE SRL in data 01.04.2025;
 - a seguito di richiesta è stato acquisito l'esito informativo negativo relativo alla condizione di regolarità fiscale per le violazioni definitivamente accertate;
- 4) a dare atto che a seguito di richiesta è stato acquisito l'esito informativo positivo relativo alla condizione di regolarità fiscale per le violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che a seguito del contraddittorio attivato con la ditta subappaltatrice è risultato che quest'ultima ha comunicato di aver tempestivamente notificato i ricorsi, di aver incardinato le relative cause sulla piattaforma del processo tributario telematico, e che provvederà a formalizzare le richieste di rateizzazione non appena l'Agenzia delle Entrate-Riscossione formalizzerà, a sua volta, sue pretese nei confronti dello stesso;
- 5) di riservarsi la facoltà di revoca del presente provvedimento per l'insorgere di fatti tali da mettere in discussione le considerazioni svolte ai fini della valutazione di affidabilità dell'impresa e del rispetto dei requisiti generali;
- 6) a specificare inoltre che:
 - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, devono essere corrisposti all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
 - l'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza da parte di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti;

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo delle imprese subappaltatrici;
 - l'ingresso in cantiere è subordinato alla approvazione del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;
 - l'impresa subappaltatrice per il tramite dell'appaltatore deve trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici,
- 7) a dare atto che, come specificato nel subcontratto stipulato con la ditta IMPIANTISTICA LEONE srl, le parti contrattuali hanno stabilito di comune accordo che il pagamento delle prestazioni, non verrà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante;
- 8) a dare atto che il codice CUP è J52C21002500006 e il CIG derivato è A01E437705;
- 9) a comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) e alla ditta subappaltatrice IMPIANTISTICA LEONE srl;
- 10) a partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR DD10.
- 11) a pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- 12) a dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE E.Q.

Ing Stefano Garzella

Documento firmato digitalmente da

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.